ALLEGATO XVIII - Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

**Tabella EU CRC: obblighi di informativa qualitativa sulle tecniche di CRM - Formato flessibile**

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 575/2013 («CRR»)[[1]](#footnote-1) seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CRC di cui all'allegato XVII delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riga**  **riferimento** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Articolo 453, lettera a), del CRR | Nel pubblicare le informazioni sulle politiche di compensazione e sull'uso della stessa conformemente all'articolo 453, lettera a), del CRR, gli enti forniscono una descrizione chiara delle politiche e dei processi di CRM riguardanti la compensazione in bilancio e fuori bilancio e gli accordi quadro di compensazione. Indicano inoltre entro quale misura sono stati utilizzati le compensazioni in bilancio e fuori bilancio e gli accordi quadro di compensazione e la loro importanza rispetto alla gestione del rischio di credito. In particolare, gli enti possono fornire dettagli circa le tecniche in uso nonché le posizioni coperte da accordi di compensazione in bilancio e gli strumenti finanziari inclusi negli accordi quadro di compensazione. Essi possono inoltre descrivere le condizioni necessarie per assicurare l'efficacia di queste tecniche e i controlli in essere nei confronti del rischio giuridico. |
| b) | Articolo 453, lettera b)  CRR | Nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di valutazione e gestione delle garanzie reali ammissibili, conformemente all'articolo 453, lettera b), del CRR, gli enti indicano:  - la base per la valutazione delle garanzie costituite, compresa la valutazione della certezza giuridica delle tecniche di CRM;  - il tipo di valutazione (valore di mercato, valore del credito ipotecario, altri tipi di valori);  - i limiti entro i quali il valore calcolato della garanzia reale è ridotto da un coefficiente di scarto;  - la procedura, la frequenza e i metodi in essere per sorvegliare il valore della garanzia ipotecaria e delle altre garanzie reali su beni materiali.  Gli enti possono inoltre indicare se è previsto un sistema di limiti dell'esposizione creditizia e l'impatto delle garanzie reali accettate sulla quantificazione di tali limiti. |
| c) | Articolo 453, lettera c), del CRR | Nel descrivere le garanzie reali accettate in conformità dell'articolo 453, lettera c), del CRR, gli enti forniscono una descrizione dettagliata dei principali tipi di garanzie reali accettate per attenuare il rischio di credito, per tipo di esposizione. |
| d) | Articolo 453, lettera d), del CRR | La descrizione delle principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito, da indicare ai sensi dell'articolo 453, lettera d), del CRR, copre i derivati su crediti utilizzati per ridurre i requisiti patrimoniali, esclusi quelli utilizzati nel quadro di strutture di cartolarizzazione sintetica. Gli enti possono anche includere la descrizione dei metodi utilizzati per rilevare gli effetti delle garanzie o dei derivati su crediti forniti dalle principali tipologie di garanti e controparti. |
| e) | Articolo 453, lettera e), del CRR | Nel pubblicare le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito della tecnica di CRM adottata ai sensi dell'articolo 453, lettera e), del CRR, gli enti forniscono un'analisi di eventuali concentrazioni derivanti dalle misure di CRM che possano ostacolare l'efficacia degli strumenti di CRM. Nell'ambito di tali informazioni le concentrazioni possono essere ripartite per tipologia di strumento utilizzato come garanzia reale, soggetto (concentrazione per tipologia di garante e fornitori di protezione con i derivati su crediti), settore, area geografica, valuta, rating o altri fattori che possono influire sul valore della protezione e quindi ridurre tale protezione. |

**Modello EU CR3 – Tecniche di CRM - Quadro d'insieme: informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito - Formato fisso**

L'ente pubblica le informazioni di cui all'articolo 453, lettera f), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR3 di cui all'allegato XVII del presente regolamento di esecuzione.

Questo modello riguarda tutte le tecniche di CRM riconosciute a norma della disciplina contabile applicabile, indipendentemente dal fatto che tali tecniche siano riconosciute a norma del CRR, compresi, ma non solo, tutti i tipi di garanzie reali, garanzie finanziarie e derivati su crediti utilizzati per tutte le esposizioni garantite, a prescindere dal fatto che per il calcolo dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio (RWEA) sia utilizzato il metodo standardizzato o il metodo IRB. Gli enti integrano il modello con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di informativa e le principali determinanti di tali variazioni.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
| a | **Valore contabile non garantito:**  valore contabile delle esposizioni (al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore) che non beneficiano di alcuna tecnica di CRM, indipendentemente dal fatto che tale tecnica sia riconosciuta o meno a norma del CRR.  In particolare esso si riferisce alle esposizioni per le quali non sono state costituite garanzie reali né sono state ricevute garanzie finanziarie. Non è inclusa la parte non garantita di un'esposizione parzialmente garantita. |
| b | **Valore contabile garantito:**  valore contabile delle esposizioni associate ad almeno una tecnica di CRM (garanzie reali, garanzie finanziarie, derivati su crediti).  Nel caso in cui il valore delle garanzie reali, delle garanzie finanziarie e dei derivati su crediti a garanzia di un'esposizione superi il valore contabile di tale esposizione, sono inclusi solo i valori fino al valore contabile di tale esposizione. Nel caso in cui il valore contabile di un'esposizione superi il valore delle garanzie reali, delle garanzie finanziarie e dei derivati su crediti a garanzia di tale esposizione, è incluso l'intero valore contabile di tale esposizione.  Ai fini delle seguenti colonne c, d ed e, l'assegnazione del valore contabile delle esposizioni plurigarantite alle varie tecniche di CRM avviene per ordine di priorità, partendo dalla tecnica di CRM che si prevede venga richiamata per prima in caso di perdita ed entro i limiti del valore contabile delle esposizioni garantite. Le parti dell'esposizione sono incluse in una sola delle colonne c, d o e di questo modello. |
| c | **Di cui garantito da garanzie reali:**  si tratta di un sottoinsieme della colonna b di questo modello e rappresenta il valore contabile delle esposizioni (al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore) o di parti di esposizioni garantite da garanzie reali. Nel caso in cui un'esposizione sia garantita da garanzie reali e altre tecniche di CRM che si prevede siano richiamate prima in caso di mancato pagamento, il valore contabile dell'esposizione garantita da garanzie reali è la quota restante dell'esposizione dopo aver considerato le quote dell'esposizione già garantite da altre tecniche di attenuazione, fino al valore contabile di quell'esposizione. |
| d | **Di cui garantito da garanzie finanziarie:**  si tratta di un sottoinsieme della colonna b di questo modello e rappresenta il valore contabile delle esposizioni (al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore) o di parti di esposizioni garantite da garanzie personali. Nel caso in cui un'esposizione sia garantita da garanzie personali e altre tecniche di CRM che si prevede siano richiamate prima in caso di mancato pagamento, il valore contabile dell'esposizione garantita da garanzie personali è la quota restante dell'esposizione dopo aver considerato le quote dell'esposizione già garantite da altre tecniche di attenuazione, fino al valore contabile di quell'esposizione. |
| e | **Di cui garantito da derivati su crediti:**  si tratta di un sottoinsieme della colonna d (garanzie finanziarie) di questo modello e rappresenta il valore contabile delle esposizioni (al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore) o di parti di esposizioni garantite da derivati su crediti. Nel caso in cui un'esposizione sia garantita da derivati su crediti e altre tecniche di CRM che si prevede siano richiamati prima in caso di mancato pagamento, il valore contabile dell'esposizione garantita da derivati su crediti è la quota restante dell'esposizione dopo aver considerato le quote dell'esposizione già garantite da altre tecniche di attenuazione, fino al valore contabile di quell'esposizione. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Prestiti e anticipazioni**  "Prestiti e anticipazioni" sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questo elemento comprende i prestiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea ("regolamento BSI della BCE")[[2]](#footnote-2), e le anticipazioni che non possono essere classificate come prestiti ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione[[3]](#footnote-3). |
| 2 | **Titoli di debito**  I titoli di debito sono strumenti di debito posseduti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti conformemente al regolamento BSI della BCE, come definiti all'allegato V, parte 1, punto 31, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
| 3 | **Totale**  Somma degli importi nelle righe 1 e 2 di questo modello. |
| 4 | **Di cui esposizioni deteriorate**  Esposizioni deteriorate conformemente all'articolo 47 bis del CRR. |
| EU-5 | **Di cui in stato di default**  Esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR. |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [Regolamento - EU - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)